



COMUNE DI FOLIGNANO

Provincia di Ascoli Piceno

(Settore LL.PP.)

Prot.n 14018

OGGETTO: DISLOCAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI PIANE DI MORRO RISPETTIVAMENTE C/O LOCALI DEL DOPO SCUOLA E ORATORIO PARROCCHIALE – MODIFICA AD ORDINANZA SINDACALE PROT.N. 19809 DEL 22/12/2017

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria Ordinanza prot.n. 19809 del 22/12/2017 con la quale, per le motivazioni nella stessa contenute, si ordinava:

- 1) la dislocazione della Scuola dell'infanzia e della Scuola Primaria di Piane di Morro rispettivamente c/o i locali attualmente adibiti a dopo scuola (loc. Piane di Morro) e presso i locali dell'oratorio Parrocchiale in deroga ai requisiti stabiliti dalla normativa in materia di edilizia scolastica e a decorrere dal riavvio delle attività dopo le vacanze Natalizie;
- 2) l'effettuazione dei lavori necessari per adattare le attività scolastiche anche in deroga alla normativa in materia e tenendo conto della temporaneità della situazione in attesa della realizzane dei moduli;

PRESO ATTO delle difficoltà riscontrate dall'Istituto scolastico in merito all'attuale disposizione dei plessi scolastici in argomento e ritenuto di dover procedere ad una diversa distribuzione degli spazi da destinare alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria al fine di accogliere le richieste poste;

RITENUTO pertanto di procedere alla modifica dell'Ordinanza Sindacale prot.n. 19809 del 22/12/2017 per quanto concerne gli spazi da destinare alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria;

RICHIAMATI:

- La Legge n. 225 del 14 febbraio 1992 "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile" individua, tra l'altro, le tipologie degli eventi e gli ambiti di competenze in materia di protezione civile e, in particolare, all'art. 15 stabilisce che il Sindaco è autorità comunale di protezione civile e che quindi al verificarsi di situazioni di emergenza nell'ambito del territorio comunale assume la direzione unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari;
- Il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, all'art. 108 conferma quanto sopra e attribuisce altresì al Sindaco l'attuazione, in ambito comunale, di tutte le attività connesse alla materia di protezione civile, comprese le attività di previsione e prevenzione oltre che di predisposizione del piano comunale di emergenza;

VISTE la Legge della Regione Marche n. 32 dell'11 dicembre 2001 e le relative delibere regionali in materia;

ATTESO:

- che tale spostamento è disposto in via d'urgenza ed al fine di far fronte a contingibili situazioni e che lo stesso ha carattere di temporaneità e provvisorietà;

che la temporanea dislocazione del plesso infanzia e primaria presso i locali del dopo scuola e presso l'oratorio parrocchiale comporta la deroga ai requisiti stabiliti dalla normativa in materia di edilizia scolastica;

ORDINA

per le motivazioni esposte in narrativa, a parziale modifica dell'ordinanza prot.n. 19809 del 22/12/2017 e fermo restando quanto altro nella stessa contenuto :

- 1) la dislocazione della Scuola dell'infanzia di Piane di Morro presso due aule dell'Oratorio Parrocchiale precedentemente occupate da due classi della Scuola Primaria;
- 2) la dislocazione di due aule della Scuola Primaria di Piane di Morro dall'Oratorio ai locali dell'ex dopo scuola e precedentemente adibiti a scuola dell'infanzia;
- 3) di adibire la stanza piccola dell'Oratorio posta al Piano terra a sporzionamento della scuola dell'Infanzia;
- 4) di adibire la stanza al piano terra, già utilizzata per la disabilità, anche all'accoglienza dei bambini della scuola dell'infanzia;
- 5) l'effettuazione dei lavori necessari per adattare le attività scolastiche anche in deroga alla normativa in materia e tenendo conto della temporaneità della situazione in attesa della realizzane dei moduli.

DISPONE

- di dare informazione, della presente ORDINANZA SINDACALE, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio,
- di trasmettere copia della presente ORDINANZA SINDACALE, ciascuno per i conseguenti adempimenti, a:
 - Dirigente dell'Istituto Scolastico Comprensivo Folignano/Maltignano (apic817005@pec.istruzione.it);
 - all'Ufficio Tecnico Comunale – SEDE
 - all'Ufficio dei VV.UU. - SEDE
 - Alla Prefettura di Ascoli Piceno (protcivile.prefap@pec.interno.it);
 - al MIUR - Ufficio Scolastico regionale ed Ufficio Scolastico provinciale di Ascoli Piceno (drma@postacert.istruzione.it e uspap@postacert.istruzione.it);
 - Ai Carabinieri del Comando di Villa pigna (tap25122@pec.carabinieri.it);
- Che ai sensi dell'art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, entro 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza, in applicazione del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n° 104, oppure al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica della presente ordinanza, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;

COMUNICA

Che il Responsabile del Procedimento è il geom. Enrico Massi dell'ufficio tecnico comunale al quale ci si può rivolgere il lunedì e venerdì dalle 11:00 alle 13:00 e il martedì dalle 16:00 alle 18:00 presso l'ufficio tecnico o al n. 0736399730.

Dalla Civica Residenza, 31 agosto 2018

frm/FRM

